



# COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 29 del 26/03/2025

## **DETERMINAZIONE N. 86 DEL 28/03/2025**

AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: 1^ APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ANNO 2024 PRESUNTO.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2025-2027 e schema di bilancio di previsione finanziario 2025/2027 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 138 del 19.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse economiche" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 44 del 30.12.2020 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico/finanziario tra i comuni di Aiello del Friuli e Campolongo Tapogliano con decorrenza 01.01.2021;
- n. 8 del 20.01.2021 con la quale si riapprovava, con modifiche, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico/finanziario tra i comuni di Aiello del Friuli e Campolongo Tapogliano;

**RICHIAMATI** i Decreti del Sindaco del Comune di Aiello del Friuli n. 1 del 25.02.2021 e n. 15 del 18.11.2021 relativi al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Economico/Finanziario Intercomunale di cui alle sopra citate deliberazioni consiliari;

**RICORDATO** che:

- l'art 106 del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020 e s.m.i., ha previsto l'istituzione di un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno da erogare ai Comuni, alle Province e Città Metropolitane;
- il comma 1 del predetto articolo, quarto, quinto e sesto periodo, ha disposto che "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente ....omissis....";
- l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha

incrementato la dotazione del sopra richiamato Fondo;

- l'articolo 112, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente "Sospensione quota capitale mutui enti locali" ha previsto che il risparmio di spesa derivante dal differimento del pagamento delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa DDPP agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, "è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19";
- l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha ulteriormente incrementato la dotazione del ripetuto Fondo in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
- il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come modificato da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che le risorse del Fondo di cui al comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020- 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021" e, in particolare, il comma 1 ha previsto che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1- ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";

**DATO ATTO** che con Decreto interministeriale 8 febbraio 2024 il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha individuato i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e delle conseguenti regolazioni finanziarie delle risorse di cui all'oggetto sulla base dei dati certificati dagli Enti negli anni 2021-2023. Gli Allegati C ed E al citato D.M. 8 febbraio 2024 riportano le risultanze del conguaglio finale con riferimento, rispettivamente, alle risorse di cui all'articolo 106 del DL 34/2020 e ai ristori specifici di spesa. Per i Comuni del Friuli Venezia Giulia le risultanze di tale conguaglio sono esposte in forma accorpata in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato D.M., le stesse sono regolate per il tramite della Regione autonoma che è tenuta anche a versare al bilancio statale le risorse complessivamente ricevute in eccesso dall'insieme dei Comuni;

**VISTA** la nota, redatta sulla base dei risultati contenuti negli allegati al D.M. 8 febbraio 2024, inviata in data 20 febbraio 2024 da parte della Regione FVG – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione prot. n. 0113076/P/GEN, registrata al ns. prot./PEC n. 730 del 21.02.2024 – con la quale è stato comunicato ai Comuni della Regione F.V.G. l'esito della verifica a consuntivo compiuta dal Ministero delle finanze e l'indicazione delle risorse da restituire al Ministero stesso, per il tramite della Regione FVG;

**RILEVATO** che con successiva nota Prot.n. 0473603/P/GEN del 31.07.2024, registrata al ns. prot./PEC n. 3105 del 31.07.2024, avente ad oggetto "*Risorse statali COVID-19 del triennio 2020-2022 per le esigenze finanziarie connesse alla pandemia. Modalità di applicazione dei conguagli e indicazioni per la corretta contabilizzazione delle operazioni*", la succitata Direzione Regionale ha comunicato che con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 giugno 2024, si sono rideterminate le risultanze del conguaglio finale con riferimento ai soli ristori specifici di spesa

non utilizzati. Anche in questo caso gli Allegati al D.M. 19 giugno 2024 espongono i dati complessivi riferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia incaricata di attuare, per conto del Ministero, le operazioni di conguaglio nei confronti dei Comuni;

**DATO ATTO** che nella medesima sopra citata nota si specifica con legge di assestamento al bilancio regionale 2024-2026, l'Amministrazione Regione è autorizzata ad effettuare le operazioni di conguaglio nei confronti dei Comuni del territorio regionale sulla base delle risultanze comunicate dal Ministero delle finanze, espone, nella Tabella denominata "*CONGUAGLIO RISORSE STATALI COVID-19 IMPORTI RATA ANNUALE*" allegata all'articolo 9, gli importi annui che saranno oggetto di:

- 1) recupero, in quattro rate annue costanti a partire dal 2024 e fino al 2027, delle risorse statali ex articolo 106 del DL 34/2020 eccedenti le esigenze finanziarie certificate e di quelle relative ai ristori di spesa non utilizzati al 31.12.2022;
- 2) assegnazione, in quattro rate annue costanti a partire dal 2024 e fino al 2027, a favore dei Comuni le cui esigenze finanziarie certificate non hanno trovato completa copertura con le risorse statali erogate;

**RICORDATO** che l'annualità 2024 è stata regolarmente versata alla Regione F.V.G. entro il 31 dicembre 2024 tramite avvisatura PagoPA n. 3010 2000 0037 2600 30 emessa dal citato Ente:

**VISTO** il Decreto n. 11165/GRFVG del 07.03.2025 della Direzione Regionale Autonomie Locali, Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, qui pervenuto, tra gli altri, in data 12 marzo 2025 al prot./PEC n. 1260, avente ad oggetto "*Comuni – Recupero, a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale dell'anno 2025, degli importi dovuti a titolo di conguaglio delle risorse COVID - RATA 2025. Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, articolo 9, commi 8-10 e relativa Tabella O e legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, articolo 9, comma 90. Accertamento dell'entrata*";

**OSSERVATO** che l'articolo 9, comma 90 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) prevede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 7/2024 a valere sulle risorse spettanti a ciascun Comune, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a titolo di Fondo Unico Comunale e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno;

**DATO ATTO** che la somma che l'Ente Regionale deve recuperare a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale per l'anno 2025 a carico di questo Comune è di € 1.053,25, come si evince dal Decreto n. 11165/GRFVG del 07.03.2025 della Direzione Regionale Autonomie Locali, Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

**VISTA** la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui G.C. n. 29 del 14.03.2025, con la quale venivano apportate gli opportuni aggiornamenti e revisioni contabili dei residui attivi/passivi nonché le reimputazioni contabili in base alla esigibilità delle stesse;

**RILEVATA** la necessità dell'applicazione di quota parte dell'avanzo presunto al fine del recupero di quanto previsto dal citato Decreto regionale prima dell'approvazione del Conto del Bilancio 2024;

**AVUTO PRESENTE** che in data odierna la giunta comunale adotterà la deliberazione avente ad oggetto "*APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024 - (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011)*";

**DATO ATTO** che dalla documentazione allegata alla deliberazione in approvazione alla giunta comunale di cui sopra, si deduce che l'importo di € 1.053,25 risulta quale "avanzo vincolato da trasferimenti", proveniente da annualità precedenti al 2024 e che comunque il vincolo è stato confermato a chiusura dell'esercizio finanziario 2024;

**VISTO** il comma 5 quater dell'art.175 del TUEL che prevede: "*5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

*a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;

**VISTO** il comma 3 quinquies dell'art.187 del TUEL che prevede: " Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del **prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta** di cui al comma 3-quater. **Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta**";

**RICHIAMATA**, per quanto sopra esposto, la deliberazione di G.C. n. 9 del 29.01.2025 con la quale, ai sensi dell'art. 187 comma 3 quinquies del TUEL, si è provveduto all'aggiornamento del prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2024 avente l'obiettivo di impiegare nel Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, quote di avanzo vincolato presunto per il finanziamento di spese urgenti e necessarie da sostenere prima dell'approvazione del Conto del Bilancio 2024;

**VISTO**, anche l'art.187, comma 3, del TUEL che testualmente recita: "**Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente**, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o **derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente**, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o **con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo** della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è **consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente**, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente **per** garantire la prosecuzione o l'avvio di **attività soggette a termini** o scadenza, **la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente**, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies;

**VERIFICATA** la congruenza e regolarità della richiesta in quanto:

- rientrano nelle previsioni di cui al comma 3, art.187 del TUEL, ovvero "l'avvio/prosecuzione di attività soggette a termini o scadenza", quale rimborso di somme statali non totalmente utilizzate;
- le somme applicate con il presente atto sono finanziate da trasferimenti statali, tramite la regione FVG, per solidarietà alimentare etc. Covid-19, annualità 2021 e non totalmente utilizzate;

**PRECISATO** che il suddetto avanzo rientra nell'avanzo presunto di competenza dell'esercizio 2024, in quanto trattasi di somme già esistenti nell'avanzo di amministrazione accertato ma non applicate, generando, così, avanzo per vincoli derivanti da trasferimenti;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

**VISTI:**

- la lett. C) del comma 5 quater dell'art. 175 del TUEL;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità.

Per quanto sopra premesso:

### **DETERMINA**

**DI FAR PROPRIE** le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

- 1. DI VARIARE** il bilancio previsionale 2025-2027, annualità 2025, così come indicato nei seguenti allegati contabili: **Allegato a)** entrata e spesa, **Allegato b)** entrata e spesa di modifica del PEG, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di procedere con l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 presunto e vincolato da trasferimenti e da vincoli attribuiti dall'Ente. La quota di Avanzo di Amministrazione 2024 presunto vincolato da trasferimenti e da vincoli attribuiti dall'Ente da applicare in questa sede, sia in termini di competenza che di cassa, ammonta a complessivi **€1.053,35** e sarà utilizzata per il finanziamento delle seguenti poste di bilancio 2025-2027, esercizio 2025 *“CONGUAGLIO RISORSE STATALI FONDI COVID-19 NON COMPLETAMENTE UTILIZZATI PER I RISTORI E DA RESTITUIRE (SOLIDARIETA' ALIMENTARE FAMIGLIE)”* ;
- 2. TRASMETTERE** copia del presente atto alla Giunta Comunale, al Revisore Unico dei Conti ed ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di rispettiva competenza ;
- 3. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- 4. DI DARE ATTO** della congruenza e regolarità della richiesta in quanto rientrante nel pieno rispetto del comma 3, art.187 del TUEL;
- 5. DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
- 6. DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
- 7. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa ALESSIA BARBINI

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.*



**COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO**  
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>DAD 86</b>	<b>28/03/2025</b>	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO FINANZIARIO	<b>28/03/2025</b>

**OGGETTO: 1^ APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO  
ANNO 2024 PRESUNTO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 01/04/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/04/2025.

Addì 01/04/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Orietta LEPRE

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.*

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.